



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 230/2021**

**del 24 settembre 2021**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/463]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione, del 14 aprile 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali <sup>(3)</sup>.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 abroga la decisione 2010/470/UE della Commissione <sup>(4)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione deve quindi applicarsi all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 16.4.2021, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 131 del 16.4.2021, pag. 72.

<sup>(4)</sup> GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo I è così modificato:

1. a punto 13l (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione) e al punto 13m (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

- **32021 R 0617**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione, del 14 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 41)
- **32021 R 0619**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione, del 15 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 72)”;

2. nella parte 1.1, dopo il punto 13o (Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione) è inserito il testo seguente:

”13p. **32021 R 0403**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1), modificato da:

- **32021 R 0619**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione, del 15 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 72)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

il termine "Norvegia" è inserito dopo il termine "Finlandia" nell'allegato I, capitolo 15, punto II.2.3., nota (7) della parte II delle note del capitolo 15; capitolo 16, punto II.2.3., nota (9) della parte II delle note del capitolo 16; capitolo 17, punto II.2.3., nota (13) della parte II delle note del capitolo 17; capitolo 18, punto II.2.1.3., nota (13) della parte II delle note del capitolo 18; capitolo 19, punto II.2.2., nota (9) della parte II delle note del capitolo 19, e allegato II, capitolo 23, punto II.1.3., nota (5) della parte II delle note del capitolo 23; capitolo 25, punto II.1.3., nota (5) della parte II delle note del capitolo 25; capitolo 27, punto II.2.3., nota (16) della parte II delle note del capitolo 27; capitolo 30, punto II.2.4., nota (14) della parte II delle note del capitolo 30; capitolo 32, punto II.1.3.3., nota (19) della parte II delle note del capitolo 32; capitolo 33, punto II.1.3., nota (14) della parte II delle note del capitolo 33.

L'atto non si applica all'Islanda.”;

3. nella parte 4.2, il testo del punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

Fanno fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 in lingua norvegese e il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/617 e (UE) 2021/619 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Rolf Einar FIFE